



COMUNE DI ELMAS
CORPO POLIZIA LOCALE

C.A.P. 09030 • PROVINCIA DI CAGLIARI

Via del Pino Solitario, piano seminterrato
Tel. Uffici: 070.219260 • Fax 070.2192.264
C.F. 92027670923 • P.I. 02379700921
E-mail: poliziamunicipale@comune.elmas.ca.it
Sito internet: www.comune.elmas.ca.it

ORDINANZA N. 65 DEL 21 SETTEMBRE 2016

ISTITUZIONE DI SEGNALETICA STRADALE
(art. 7 Nuovo Codice della Strada)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la richiesta di cui al Prot. n. 10463 del 12/09/2016, presentata dal sig. Marcello Aramù, in qualità di dirigente della società sportiva A.S.D. Frassinetti Elmas, con sede in via Arma Azzurra,43;

RAVVISATA la necessità di effettuare un intervento per il miglioramento della sicurezza della circolazione pedonale in prossimità degli impianti sportivi comunali, più specificatamente dei campi di calcio siti in località "Tanca e Linarbus";

TENUTO conto che solo il campo principale (quello col manto erboso) è dotato di locali adibiti a spogliatoi, che però vengono utilizzati anche dagli atleti che disputano gli allenamenti e le partite nel campo in terra battuta, questo determina un frequente spostamento da un campo di gioco all'altro;

CONSIDERATA la necessità di realizzare nella strada comunale perimetrale (di collegamento tra la via Wright e la via Sant'Ignazio) che separa i suddetti impianti sportivi, un passaggio pedonale tra i due campi di calcio, più precisamente tra l'accesso posto a tergo delle tribune e quello posto in corrispondenza del medesimo, mediante l'istituzione di un attraversamento pedonale segnalato a maggiore tutela degli atleti;

SENTITO in merito il parere del Comando di Polizia Locale;

VISTO il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss. mm.ii.;

RITENUTO che a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

VISTA la nota della Prefettura - UTG di Cagliari del 20.01.2006 avente ad oggetto "Parere sul potere di ordinanza in materia di circolazione stradale";

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

Per le motivazioni in premessa indicate, l'istituzione di n. 1 attraversamento pedonale segnalato nella strada comunale perimetrale di collegamento tra la via Wright e la via Sant'Ignazio in località "Tanca e Linarbus", in corrispondenza dei due accessi ai campi di calcio, individuati a tergo delle tribune ivi presenti.

Alla ditta incaricata l'apposizione della segnaletica occorrente e regolamentare.

Il Responsabile dell'Ufficio Messaggi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna ai seguenti soggetti:

- Comando Polizia Locale - sede;
- Settore Tecnico comunale - sede;
- Stazione Carabinieri di Cagliari - Sant'Avendrace- mail: STCA231130@carabinieri.it;
- Ditta Marci & Faedda - mail: giuliano.marci@libero.it;

E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente Ordinanza è il Dr. M. Pili.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.



Il Responsabile del Settore
Cap. Dr. Marco Pili

